



CORSO SICUREZZA D.lgs. 81/08

.....

DOCENTE - Gabriele Vitiello

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

OBIETTIVI DEL
CORSO

La sorveglianza sanitaria

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

STRUTTURA DEL CORSO

1. Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria

SCHEDA DOCENTE

Specialista salute e sicurezza sul lavoro

Consulente in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Valutazione dei rischi, formazione.



Vitiello.gabriele@gmail.com

Articolo 2 - Definizioni

«Sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

La sorveglianza sanitaria

E' una attività condotta su lavoratori sani, dal MC, su mandato del DDL, con riferimento ai rischi professionali specifici contenuti nel DVR.

Ha la finalità di migliorare il livello di salute lavorativa (promozione della salute).

Può identificare gli effetti precoci dell'esposizione a rischio.

La sorveglianza sanitaria

Serve a verificare i risultati della valutazione dei rischi (l'assenza di danni per la salute).

Fornisce indicazioni sulle modalità per garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

La sorveglianza sanitaria

Non serve a valutare la capacità lavorativa

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria devono essere sempre:

- Finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori
 - Mirati ai fattori di rischio professionali
- tenendo conto dell'ambiente di lavoro e delle modalità di svolgimento della mansione

La sorveglianza sanitaria

- MMC e movimenti ripetuti arti superiori (VR);
- VDT (> 20 ore/sett);
- agenti fisici (rumore, ultra/infrasuoni, vibrazioni, CEM, ROA, microclima, atmosfere iperbariche: in caso di esposizione con conseguenze sulla salute);
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti;
- agenti biologici;
- alcol e sostanze stupefacenti;
- addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta.

Altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali:

- lavoro notturno;
- le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995);
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
- lavoro in ambiente confinato;
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione

Art. 41 sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Art. 41 sorveglianza sanitaria

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Art. 41 sorveglianza sanitaria

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.